

Codice A1103A

D.D. 1 dicembre 2025, n. 1195

Determina di annullamento ed archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 73PAR2020).



ATTO DD 1195/A1103A/2025

DEL 01/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di annullamento ed archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore (F. 73PAR2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 1023 dell' 11/01/2021 dalle Aree Protette delle Alpi Marittime, a carico del Sig. *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con il processo verbale n. 88/20 del 21/08/2020, per i fatti avvenuti nel Comune di Valdieri (CN) - Loc.tà Vallone Assedras, nella medesima data, è stata accertata la seguente violazione dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 16/1987 relativo al divieto di introduzione di cani in area Parco/Riserva naturale regionale

Visto che l'accertamento di illecito amministrativo di cui al processo verbale n. 88/20 del 21/08/2020 si è tradotto nella determina ordinanza di ingiunzione n. 779 del 16.7.25 di pagamento di Euro 100,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in 10,61 Euro la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265.

Dato atto che gli accertamenti contabili relativi all'ordinanza di ingiunzione n. 779 del 16.7.25 sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 664/2025 (sanzioni) e n. 661/2025 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati: Capitolo 31285/2025 e 39580/2025; Accertamento 2063/2025 e 2081/2024 rispettivamente per Sanzione e Spese di notifica;

Considerato che è giunta istanza di annullamento per la citata ordinanze di ingiunzione da parte del trasgressore, in quanto per errore materiale lo stesso accertatore non aveva rilevato il pagamento della misura ridotta ed aveva inviato il rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 (radicando erroneamente la competenza a sanzionare di Regione Piemonte);

Preso atto dell'avvenuta estinzione del rapporto sanzionatorio;

Ritenuto di annullare il rinvio operato con le determinazioni dirigenziali n. 664/2025 (sanzioni) e n. 661/2025 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 ai relativi accertamenti di massima affinché se ne prenda atto in occasione del controllo di gestione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

1. ANNULLARE la determina ordinanza di ingiunzione n. n. 779 del 16.7.25 procedendo alla regolarizzazione contabile in sede di controllo di gestione interno;
2. DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa e dispone la trasmissione del provvedimento al trasgressore e all'accertatore (a solo titolo informativo).

Torino, lì

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti